

Corrispondenza con i Montecampionesi

Pubblichiamo qui di seguito il testo di una mail trasmessaci da una consorziata e la nostra risposta che chiarisce quanto richiesto.

Buonasera,
appartengo alla schiera dei Residenti di Montecampione e ho recentemente letto quanto da Voi comunicato in data 4 ottobre u.s. e pur convenendo con Voi sulla difficoltà che parte della somma che verrà elargita dalla Regione finisca a Montecampione (le vie del Signore sono infinite) il resto sono supposizioni Vostre.

Se il Comune di Artogne metterà la tassa di soggiorno: è la legge che glielo consente perché in tal modo anche l'Ufficio delle Entrate ne beneficerà.

Piuttosto io dall'entrata in vigore dell'ICI ora IMU non ho più ritenuto necessaria l'esistenza del Consorzio, così come adesso. Pur mantenendolo lo ridimensionerei: troppi sperperi, e avrei colta l'occasione della richiesta di pagamento della TARI da parte del Comune di Piancamuno, invece di prendere un legale, con le conseguenti inevitabili spese, invocando l'art. 1 dell'attuale Statuto.

Una domanda mi permetto farvela: ma il Consorzio invia mai il consuntivo?
A me pare di non averlo mai visto...è così o sono io che lo perdo?

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti

Gentile Sig.ra,

ci fa molto piacere che Lei ci scriva in merito a quelli che sono alcuni dei problemi cruciali di Montecampione e non abbiamo nessun problema a risponderle, anche nei dettagli:

1- Finanziamenti: la somma di cui si parla per coprire i costi di una serie di opere, ma che non è ancora stata approvata dalla Regione, è pari a 23.000.000 € per tutta la bassa valle e funziona così: fino ad un massimo del 50% dovrebbe essere a carico della Regione (11.500.000 €), fino ad un massimo del 25% a carico della Comunità montana / BIM (5.750.000 €) ed il resto a carico delle amministrazioni comunali e dei privati.

Per quanto riguarda i lavori da finanziare a Montecampione si tratta dei seguenti:

- strada Pian Camuno – Montecampione (frana sotto Vissone): si tratta di 1.512.000 €
- bacino di raccolta al Plan, per un progetto di 820.000 €
- strada Artogne – San Maurizio via Acquebuone, circa 800.000 €
- strade di collegamento delle baite nel comune di Gianico, circa 350.000 €
- Parcheggi autobus, progetto da studiare sulla strada per il Plan subito dopo l'albergo-strada Montecampione Plan, circa 4.000.000 €

Il totale dovrebbe essere pari a circa 7.500.000 €, di cui come minimo il 25% a carico dei comuni e dei privati ci sarebbero ca. 1.750.000 €. A questo punto dovrebbe intervenire l'unione dei comuni (Artogne, Pian Camuno e Gianico), ma come lei ben sa, questa unione è stata rotta, per cui la cifra più importante dovrebbe ricadere sul comune di Artogne (il 25% di quei 4.000.000 €) che, nella situazione in cui si trova, non sarebbe in grado nemmeno di tirare fuori lo stipendio per sostituire il vigile urbano andato in pensione. Da qui tutte le nostre perplessità!!!

Tassa di soggiorno: il comune può mettere quando vuole la tassa di soggiorno, poi però deve dare i servizi collegati, dovrebbe cioè allestire una azienda di soggiorno a Montecampione!!!! **cosa che non farà**. E quanto riuscirà a recuperare con la tassa di soggiorno oggi che non ci sono hotel a Montecampione? qualche centinaio di euro: ne valeva dunque la pena? oppure si stanno preparando per applicare **la tassa di soggiorno a tutte le seconde case?**

2- ICI-IMU: ci trova perfettamente d'accordo, i servizi li devono fornire i comuni, per legge, in particolare dopo l'introduzione dell'**IMU che porta nelle loro casse dagli 800.000 al 1.000.000 €** ed il Consorzio, anche come supercondominio, non avrebbe più ragione di esistere.

A questo punto la dobbiamo informare, qualora non avesse già letto tutti i nostri post, che **lorsignori** in Consorzio, in primis **Daminelli e la controfigura continuano a sostenere la tesi che il consorzio, cioè noi consorziati, siamo gli eredi degli obblighi convenzionali di Alpiaz**, cioè manutenzione e pulizia delle strade (ivi inclusa quella che porta al Bassinale), smaltimento dei rifiuti, gestione dell'acquedotto, gestione della depurazione delle acque, parcheggi etc, **quando invece tutto ciò è di competenza per legge dei Comuni**.

Lorsignori in Consorzio hanno anche avuto la "spudoratezza" di scrivere ufficialmente negli atti ufficiali in corso di causa che appunto il Consorzio è l'erede degli obblighi convenzionali di Alpiaz, come Lei potrà constatare personalmente dagli stralci qui sotto allegati della loro comparsa in tribunale (febb. 2015).

3- Il comune di Pian Camuno, uscito dalla unione dei comuni e quindi non più interessato ad una gestione intracomunale di Montecampione, ed avremo poi modo di tornare su questo argomento, ha introdotto la *TASI*, (non la *TARI*), cioè la tassa relativa all'illuminazione, alla manutenzione e pulizia delle strade ed alla vigilanza, si tratta di una tassa che prevede servizi ben precisi, oltretutto non forniti da Pian Camuno, **ma pagati per ben due volte dai Consorziati** : a quel punto il Consorzio avrebbe dovuto dichiarare sciolto il Consorzio, come previsto dallo Statuto e come dichiarato da *Daminelli* al momento della comunicazione da parte del comune dell'introduzione di quella tassa, ma nulla è stato fatto ed è per questo motivo che siamo dovuti ricorrere al giudice che, per una sua particolare interpretazione dello statuto ci ha dato torto, pur affermando che noi consorziati facciamo tutto di nostra volontà e senza alcun obbligo verso i comuni che risultano essere inadempienti, avendo per tanti anni omesso e continuando ad omettere di fornire quei servizi per i quali essi stessi esistono .

Bilancio : sì, il Consorzio invia il bilancio sia preventivo che consuntivo, ma da quando sono cambiati i revisori dei conti, sembra che vada tutto bene, in realtà devono restituire ai consorziati i 150.000 € deliberati a favore della MSA e bocciati dal tribunale di Brescia dopo una nostra impugnazione della delibera assembleare, gli 8.000 € stanziati per una assemblea straordinaria già tre anni fa ed i 9.000 € spesi per il ricorso al TAR contro l'applicazione della TASI, ricorso che non verrà mai discusso, perchè non è stata neppure richiesta la data di fissazione dell'udienza...e non crediamo per un disguido da parte dell'avvocato del Consorzio, ma per una precisa direttiva, in quanto **gli attuali amministratori del Consorzio, per salvaguardare il dialogo, e le loro poltrone, sono disposti a concedere di tutto e di più ai comuni.**

Riteniamo di averle fornito risposte esaurienti e complete, ma rimaniamo a sua disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

29.10.2017



Preme inoltre sottolineare che indipendentemente dalla dicitura utilizzata nello Statuto medesimo e dall'interpretazione che allo stesso intendono oggi dare i ricorrenti, la qualificazione del rapporto esistente tra Comuni e Consorzio non può certo essere rilevata in base ad un atto unilaterale successivo alla nascita del rapporto. Occorre infatti ricordare che lo Statuto è un atto unilaterale con cui gli associati si sono dati una regolamentazione interna.

I Comuni di Artogne e Pian Camuno non hanno mai aderito allo Statuto del Consorzio né nelle sue precedenti versioni né tantomeno nella sua ultima versione che è anzi stata definita sin dal principio come contraria, per alcuni aspetti, agli obblighi gravanti sul Consorzio medesimo in dipendenza delle Convenzioni di lottizzazione stipulate a suo tempo con Alpiaz srl e contenenti obblighi inizialmente gravanti sulla stessa e successivamente sui suoi aventi causa in quanto acquirenti di unità immobiliari nel comprensorio di Montecampione, ovvero i consorziati.

Risulta anche facile capire perché i due Comuni non si sono mai opposti né hanno dovuto intraprendere azioni giudiziarie per pretendere che Il Consorzio correggesse eventuali clausole dello Statuto non conformi agli accordi originari: lo Statuto costituisce atto interno dell'associazione non opponibile ai Comuni stessi.

* * *

Risulta quindi opportuno, per fare chiarezza, rilevare che diversamente da quanto affermato dagli attori/ricorrenti la posizione intrapresa dal Consorzio in tale causa non è né "nuova" né tantomeno "utilizzata solo in questa causa ai fini evidentemente strumentali". Anche queste dichiarazioni dimostrano la mala fede di controparte che mancando totalmente di argomenti a suffragio della propria posizione preferisce attaccare personalmente i convenuti in maniera del tutto gratuita.

Anche tale circostanza sarà facilmente smentita.

In realtà questo stesso Tribunale si è già pronunciato in merito al rapporto esistente tra Comuni e Consorzio a seguito di una causa promossa da alcuni consorziati al fine di sottrarsi al pagamento del contributo consortile a seguito di un asserito esercizio del diritto di recesso dal Consorzio medesimo. Il Tribunale di Brescia in tale caso con sentenza n. 1585/1992 resa in data

servizi gestiti esclusivamente dal Consorzio, a spese degli associati, e non dai Comuni, che non vi sono tenuti, in virtù delle note Convezioni Urbanistiche.
(...) Sembra quindi di tutta evidenza l'interesse giuridico del Comune di difendere l'efficacia della Convenzione Urbanistica di accollo del relativo onere alla società Alpiaz e quindi al Consorzio ...

Come risulta evidente i rapporti tra Comuni e Consorzio, descritti in modo oculato nella citata sentenza del 1992, non possono certo essere definiti come una situazione di fatto riconducibile al termine "tolleranza" come gli attori/ricorrenti vorrebbero invece far credere.

Le obbligazioni a suo tempo assunte da Alpiaz spa si sono infatti trasferite ai suoi aventi causa (tutti gli acquirenti di immobili in Montecampione che partecipano obbligatoriamente al Consorzio) i quali non possono certo sottrarsi alle stesse in modo arbitrario.

Appare quindi in tutta evidenza come il rapporto tra Comuni e Consorzio costituisca un mandato "*sui generis*" che trova la sua origine nelle convenzioni urbanistiche stipulate dalla società lottizzante e che si è poi delineato e conformato nei dettagli in base alle attività che effettivamente si sono rese necessarie per "*assicurare la gestione dei servizi necessari od utili al migliore godimento della proprietà dei Consorziati*".

In altre parole risultando oggettivamente impossibile preventivare e delineare nel dettaglio gli incarichi demandati dal Comune prima ad Alpiaz spa e successivamente al Consorzio si è scientemente fatto ricorso ad un rapporto negoziale flessibile e modificabile secondo la volontà delle parti in applicazione dell'art. 1322 cod. civ. anche per fatti concludenti. Proprio per questo motivo il Consorzio legittima il suo ruolo ricorrendo all'istituto giuridico delle deleghe "*anche tacite*" (art.1 Statuto).

La particolarità dell'accordo esistente tra Comune e Consorzio sta nel fatto che quest'ultimo non riceve direttamente dal mandante tutti i mezzi necessari per creare e gestire i servizi in oggetto. In concreto i due Comuni si sono limitati ad autorizzare ed al tempo stesso pretendere la realizzazione delle strutture necessarie all'erogazione dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio di Montecampione, nonché a consentire ed al tempo stesso pretendere prima da Alpiaz spa e poi dal Consorzio l'utilizzo in via autonoma a

tempo indeterminato con la possibilità di riscuotere sempre in via autonoma le risorse necessarie per garantirne una corretta erogazione (sostituendosi in altre parole all'ente pubblico).

Sembra persino superflua ogni osservazione in merito alla supposta inesistenza del mandato in base alla superficiale analisi della disciplina giuridica di cui agli artt. 1700 cod. civ. e seguenti effettuata da controparte. A tal proposito basti osservare che tutte le norme richiamate sono per opinione pressoché unanime derogabili e che in ogni caso la lettura che delle stesse viene data dagli attori/ricorrenti appare tutt'altro che aderente alla realtà. In ogni caso, come letteralmente indicato dalla legge, il mandato si presume oneroso, ma non deve necessariamente esserlo, peraltro stabilire come si caratterizzi in tal senso quello in oggetto non sembra avere attinenza con gli argomenti di causa.

Per quanto riguarda infine l'art. 4 dello Statuto relativo all'erogazione dei servizi su delega espressa o tacita dei Comuni medesimi che a parere di controparte dovrebbe avvenire *"senza vincolo od obbligo alcuno e dunque su base volontaria"*, si ribadisce che si tratta di un'aggiunta dell'ultima versione dello Statuto che ha provocato la logica reazione dei Comuni che hanno preso le distanze dalla medesima, ricordando alla maggioranza che allora si trovava alla guida dell'associazione che la nuova versione dello Statuto in varie parti non rispettava gli accordi originari e per questo non poteva essere accettata dai Comuni stessi in quanto contraria "alle convenzioni a suo tempo sottoscritte" (cfr. allegato).

* * *

Si ribadisce quindi che il Giudice della cautela, correttamente, ha rilevato come la qualificazione della delega concessa dai Comuni al Consorzio in termini di mandato sia avvenuta *in primis* da parte degli stessi attori/ricorrenti tanto nell'atto di citazione quanto nel ricorso ex art. 23 cod. civ. e 700 cpc e che pertanto il cambio radicale di prospettiva attuato nel reclamo è figlio solamente della totale soccombenza delle tesi avanzate dai ricorrenti stessi.

In altre parole gli attori non hanno tenuto conto del fatto che la prospettazione dagli stessi avanzata conteneva una contraddizione di fondo: l'interesse dei consorziati a veder elargiti i servizi pubblici essenziali determina la necessità